



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 1777 del 2013, proposto dalla Security Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dapprima dall'avv. Gianluigi Pellegrino e successivamente, a seguito della rinuncia al mandato, dall'avv. Andrea Abbamonte, presso il cui domicilio in Roma, via Avignonesi n. 5, è elettivamente domiciliata;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco, e con questa elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27; l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Capparelli e Cristina Boccia, e con questì elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via del Policlinico, n. 155;

l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Felici, presso il cui studio in Roma, via Cicerone, 28, è elettivamente domiciliata, nonché

nei confronti di

Città di Roma Metronotte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio (quale cessionaria del ramo di azienda dell'Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Sc) e quale mandataria del Rti formato con le società Roma Union Security s.r.l., Securitas Metronotte s.r.l. e Flash & Capitalpol s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile, Filippo Pacciani e Valeria Viti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 27 presso lo studio dell'avv. Gentile,

Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Sc, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del Rti formato con le società Roma Union Security s.r.l., Securitas Metronotte s.r.l. e Flash & Capitalpol s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile, Filippo Pacciani e Valeria Viti e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 27 presso lo studio dell'avv. Gentile,

per l'annullamento

del provvedimento con cui l'Amministrazione ha ritenuto positivamente conclusa la verifica dei requisiti per l'affidamento all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio, nonché per l'accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di negare la stipula del contratto con la non più esistente A.T.I. aggiudicataria, scorrendo la graduatoria in favore della ricorrente, nonché

con il primo atto di motivi aggiunti, depositato l'11 marzo 2013, per la nullità e/o declaratoria di inefficacia dei contratti stipulati dal raggruppamento aggiudicatario con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, con subentro della ricorrente nei contratti di appalto, nonché con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 2 aprile 2013, per ulteriori vizi di illegittimità, per la declaratoria di inefficacia dei contratti stipulati dal raggruppamento aggiudicatario con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto il primo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato l'11 marzo 2013;

Visto il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 29 marzo 2013 e depositato il successivo 2 aprile;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Roma Metronotte s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Sc;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 16 febbraio 2013 e depositato il successivo 21 febbraio la Security Service s.r.l. (d'ora in poi, Security) ha impugnato il provvedimento (non conosciuto) con cui l'Amministrazione ha ritenuto positivamente conclusa la verifica dei requisiti per l'affidamento all'A.T.I., che ha come mandataria la Città di Roma Metronotte (d'ora in poi, A.T.I. Metronotte), aggiudicataria della gara (nella quale essa si è collocata al secondo posto) avente ad oggetto l'appalto per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio (lotto 6, relativo all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e all'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I), nonché per l'accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di negare la stipula del contratto con la non più esistente A.T.I. aggiudicataria, scorrendo la graduatoria in proprio favore.

Espone, in fatto, che la Security si è collocata al secondo posto nella graduatoria dei concorrenti alla gara, bandita dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza alle A.S.L. (lotto 6). Ha tempestivamente impugnato l'aggiudicazione disposta a favore dell'A.T.I. Metronotte dinanzi al Tar Lazio che, con sentenza n. 4750 del 25 maggio 2012, ha accolto il ricorso. Il Consiglio di Stato, però, con sentenza n. 6435 del 14 dicembre 2012 ha accolto l'appello; la sentenza è stata a sua volta impugnata per revocazione (respinta con sentenza n. 2839 del 24 maggio 2013).

La ricorrente afferma che, nonostante la decisione del Consiglio di Stato, l'aggiudicazione deve essere annullata e l'appalto affidato alla Security perché, dopo l'aggiudicazione, due delle imprese costituenti l'A.T.I. Metronotte (la Securitas Metronotte s.r.l. e la Flash & Capitalpol s.r.l.) hanno dichiarato la "loro rinuncia ai servizi appaltati" e la Città di Roma s.r.l. ha affermato "che la restante ripartizione dei servizi appaltati è al 50% in capo alla stessa ed il restante 50% in capo alla Roma Unione Security". In ogni caso l'A.T.I. Metronotte avrebbe dovuto essere esclusa

perché la capogruppo aveva da sola i requisiti per partecipare al lotto 6 e la lex specialis escludeva la partecipazione delle c.d. A.T.I. sovrabbondanti. Infine, la ditta Roma Union Security al momento della partecipazione alla gara non era in regola, come invece aveva dichiarato, né con i versamenti riferiti all'assistenza sanitaria integrativa (Sanimpresa), obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del contratto integrativo territoriale e di quello nazionale, né con il conferimento del TFR ai fondi complementari, versamento Coasco, versamento quota assistenza al reddito nei confronti dell'Ebitev e alle OO.SS. delle quote trattenute in busta paga.

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 37, d.lgs. n. 163 del 2006 – Eccesso di potere.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 37, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è vietata qualsiasi modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara. Pertanto, a seguito della rinuncia ad eseguire l'appalto da parte della Securitas Metronotte s.r.l. e della Flash & Capitalpol s.r.l., il soggetto aggiudicatario doveva ritenersi scomparso, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto necessariamente affidare l'appalto alla seconda graduata.

b) Violazione delle norme di gara in sede di verifica dei requisiti.

L'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché la capogruppo Città di Roma da sola avrebbe potuto partecipare alla gara per l'affidamento del lotto 6.

c) Violazione art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 e violazione di legge sotto molteplici profili.

L'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché la ditta Roma Union Security non è in regola con il trattamento previdenziale previsto dall'art. 13 del bando.

3. Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato l'11 marzo 2013, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità e/o di inefficacia dei contratti stipulati dal raggruppamento aggiudicatario con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, con proprio subentro nei contratti di appalto.

Al fine di far dichiarare l'inefficacia dei contratti la ricorrente è insorta deducendo:

Invalidità e/o inefficacia dei contratti di appalto stipulati dall'A.T.I. aggiudicataria con l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea e con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I.

Alla gara ha partecipato un soggetto giuridico diverso da quello al quale è stata poi affidata l'esecuzione dell'appalto.

4. Con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 29 marzo 2013 e depositato il successivo 2 aprile, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità e/o di inefficacia dei contratti stipulati dal raggruppamento aggiudicatario con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, per ulteriori vizi di illegittimità.

Al fine di far dichiarare l'inefficacia dei contratti la ricorrente è insorta deducendo:

Violazione degli artt. 11, 48 e 51, d.lgs. n. 163 del 2006 – Violazione art. 7, d.P.R. n. 207 del 2010 – Violazione art. 46 c.p.a. – Eccesso di potere.

Dal documento dell'Agenzia delle entrate depositato agli atti di causa il 27 marzo 2013 si evince che la mandataria dell'A.T.I. aggiudicataria Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma soc. coop., dopo aggiudicazione (30 giugno 2011) e prima della stipula dei contratti (28 agosto 2012 quello con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e 19 febbraio 2013 con l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I), nonché prima della cessione del ramo di azienda a Città di Roma Metronotte s.r.l. (avvenuta il 26 settembre 2012), era inadempiente agli obblighi contributivi per oltre 700 mila euro, nonché era inadempiente per un diverso e precedente obbligo contributivo anche all'atto di partecipazione alla gara.

5. Con memoria notificata il 9 luglio 2013 la ricorrente ha affermato che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per irregolarità contributiva.
6. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso e la sua inammissibilità, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
7. Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
8. Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la tardività e l'inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
9. Si è costituita in giudizio la Città di Roma Metronotte s.r.l. - in proprio (quale cessionaria del ramo di azienda dell'Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Sc) e quale mandataria del Rti formato con le società Roma Union Security s.r.l., Securitas Metronotte s.r.l. e Flash & Capitalpol s.r.l. - che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
10. Si è costituita in giudizio l'Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Sc - in proprio e quale mandataria del Rti formato con le società Roma Union Security s.r.l., Securitas Metronotte s.r.l. e Flash & Capitalpol s.p.a. - che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, mentre nel merito ne ha sostenuto l'infondatezza.
11. Con ordinanza n. 1416 del 28 marzo 2013 (confermata dalla terza sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4165 del 23 aprile 2013) è stata respinta l'istanza cautelare di sospensiva.
12. All'udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa la Security Service s.r.l. (d'ora in poi, Security) – collocatasi al secondo posto nella gara (lotto 6, relativo all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea e all'Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I) bandita dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende sanitarie – ha impugnato l'aggiudicazione disposta a favore dell'A.T.I. che ha come mandataria la Città di Roma Metronotte (d'ora in poi, Metronotte).

Prima di passare al merito del ricorso, occorre prendere le mosse dalle numerose eccezioni sollevate dalle parti resistenti.

2. Con una prima eccezione si afferma l'inammissibilità dell'atto introduttivo nella parte volta all'annullamento dell'esito della verifica compiuta dalla stazione appaltante a seguito dell'aggiudicazione disposta a favore della Metronotte, eccezione in relazione alla quale non sussistono dubbi sulla giurisdizione di questo giudice, atteso che la verifica in questione è espressione del potere pubblicistico della stazione appaltante.

L'esito di tale verifica, infatti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006, è condizione di efficacia dell'aggiudicazione ma non chiude il procedimento, che si è già concluso, appunto, con l'aggiudicazione. L'atto terminale della procedura di gara è sempre e comunque l'aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia; diversamente opinando, l'aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere diversa valenza provvedimento (e lesività) a seconda che la verifica de qua sia stata o meno condotta, come pure può accadere, prima dell'aggiudicazione medesima, il che urta contro la logica complessiva del sistema normativo in esame (Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1516).

In altri termini, una volta selezionata la migliore offerta – ed intervenuta l'aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante all'esito della verifica di legittimità sugli atti della Commissione – la procedura di gara risulta esaurita e la sequenza sub-procedimentale ad essa seguente (inerente al controllo sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e al concorrente che lo segue in graduatoria, ove già non assoggettati a controllo per sorteggio)

integra la presenza di una fase successiva alle operazioni di gara, che non riguarda tutti i concorrenti ma unicamente i migliori due offerenti, avente valenza integrativa dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa ai soli fini della stipulazione del contratto.

Il concorrente, che intenda contestare l'esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte, ha, dunque, l'onere di impugnare – tempestivamente – il provvedimento di aggiudicazione (o, nel caso in cui, come nella specie, l'abbia impugnata, di dedurre tutti i vizi deducibili, previo accesso alla documentazione di gara), in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte (Tar Lazio, sez. I, 21 giugno 2011, n. 5510). Corollario obbligato di tale premessa è che la contestazione degli esiti della verifica ex art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere surrettiziamente utilizzata per riaprire i termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione.

La conclusione cui è pervenuto il Collegio è confortata dal recente arresto dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 31 luglio 2012, n. 31, che ha chiarito che se la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario costituisce, a mente dell'art. 11, comma 8, del codice dei contratti pubblici, condizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva rispetto alla successiva stipulazione del contratto d'appalto, al tempo stesso non è esatto che quest'ultima, siccome atto conclusivo della procedura selettiva, non sia suscettibile di produrre effetti giuridici rilevanti già prima di detta verifica e indipendentemente da essa: elemento, questo, che connota la vicenda in esame in modo ben diverso da quella in cui ad essere condizionata a un controllo successivo è l'efficacia generale del provvedimento nei confronti di tutti i suoi destinatari (ipotesi nella quale, peraltro, non si dubita che un'impugnazione proposta prima del sopravvenire del controllo sarebbe addirittura inammissibile per difetto di interesse). Più specificamente, ha aggiunto l'Alto Consesso, l'aggiudicazione definitiva da un lato fa sorgere in capo all'aggiudicatario una aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all'esito positivo della verifica; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del "bene della vita" rappresentato dall'aggiudicazione della gara. L'opposto avviso, che ricolleggi la lesività delle determinazioni della stazione appaltante, anche per i concorrenti non aggiudicatari, solo all'esito positivo della verifica dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, porterebbe all'assurda conseguenza di attribuire all'aggiudicazione definitiva una diversa valenza provvedimentale (e una diversa attitudine lesiva) a seconda che la verifica suindicata sia stata effettuata dopo la conclusione della gara, secondo il modello dettato dagli artt. 11, comma 8, e 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, ovvero – come pure può accadere – sia stata già effettuata in un momento anteriore, essendo stata l'impresa poi risultata aggiudicataria sorteggiata fra i concorrenti da sottoporre a verifica "a campione" ai sensi del comma 1 del medesimo art. 48; nel primo caso, l'impugnabilità dell'aggiudicazione definitiva sarebbe differita all'esito della verifica, mentre nel secondo caso sarebbe immediata. Siffatte conclusioni, ad avviso dell'Adunanza plenaria, al di là degli inconvenienti pratici cui possono dar luogo, urtano con la logica complessiva del sistema normativo incentrato sull'individuazione dell'aggiudicazione definitiva come atto conclusivo del procedimento di gara.

Il secondo ed il terzo motivo dell'atto introduttivo del giudizio, volti all'annullamento dell'esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria Metronotte, sono dunque inammissibili.

Quanto alle conseguenze che i principi sopra esposti riverberano sull'ammissibilità del primo motivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei due atti di motivi aggiunti, occorre fare riferimento ai singoli motivi dedotti.

E' inammissibile la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto (e, conseguentemente, i motivi dedotti a supporto di tale richiesta) tutte le volte in cui questa sia la conseguenza di un vizio connesso alla mancata esclusione della Metronotte dalla gara e, quindi, di un vizio dell'aggiudicazione. E' quindi inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti, con il quale si deduce la carenza, in capo all'aggiudicataria, del requisito della

regolarità contributiva, nonché la memoria "tuzioristicamente notificata" alle controparti, depositata il 6 luglio 2013, con la quale vengono ulteriormente profilati vizi relativi alla mancanza del requisito della regolarità contributiva. L'inammissibilità della memoria per le ragioni sopra indicate rende irrilevante l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalle controparti nei confronti della stessa.

3. Resta quindi da esaminare il motivo, dedotto con l'atto introduttivo del giudizio e reiterato con il primo atto di motivi aggiunti, con il quale si afferma che il rapporto contrattuale è illegittimamente sorto con un soggetto giuridico diverso da quello al quale era stato affidato l'appalto, avendo due delle quattro società componenti l'A.T.I. Metronotte (la Securitas Metronotte s.r.l. e la Flash & Capitalpol s.r.l.) dichiarato la "loro rinuncia ai servizi appaltati".

Giova chiarire che ciò che viene denunciato non è un vizio che attiene alla fase privatistica del rapporto contrattuale in essere ma al suo momento genetico, cioè alla stipula del contratto che si asserisce essere stata effettuata con un soggetto giuridico diverso da quello che aveva vinto la gara.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, essendo ormai, per le ragioni esposte sub 2, divenuto intangibile il provvedimento di aggiudicazione.

Ha chiarito Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1516 che i concorrenti diversi dall'aggiudicatario possono dirsi legittimati a censurare quanto avviene nei rapporti tra Amministrazione e aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione solo se e in quanto abbiano tempestivamente censurato gli atti della gara, e in ultimo l'aggiudicazione stessa. Ove ciò non avvenga (o, come nella specie, ove ciò non sia avvenuto in modo esauriente, tanto da censurare ulteriori vizi dell'aggiudicazione con un successivo ricorso), gli effetti della procedura si consolidano nei loro confronti determinandone una sostanziale estraneità rispetto alle vicende relative alla stipula del contratto, con la conseguenza che il gravame eventualmente proposto in relazione a tale fase si appalesa inammissibile per difetto di interesse.

Giova aggiungere che, a fronte di un'aggiudicazione divenuta intangibile, il giudice del contratto non è quello amministrativo, il quale può intervenire a dichiarare l'inefficacia solo dopo aver annullato l'aggiudicazione (ipotesi questa alla quale Cass. civ., S.U., 8 agosto 2012, n. 14260 ha aggiunto il caso dell'aggiudicazione annullata in autotutela dalla stazione appaltante).

4. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

La Azienda Ospedaliera Sant'Andrea ha chiesto anche la condanna della ricorrente ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 26 c.p.a..

Ricorda il Collegio che la condanna per responsabilità aggravata presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (che deve ravvisarsi in tutti i casi in cui vi sia consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero, difetto della normale diligenza nell'acquisizione di detta conoscenza, come, ad esempio, quando venga contrastato un costante, consolidato e mai smentito indirizzo giurisprudenziale), che dell'elemento oggettivo, cioè la qualità e l'entità del danno sofferto. Nel caso in esame non è stata dimostrata l'esistenza dell'elemento oggettivo, con la conseguenza che la richiesta della Azienda sanitaria Sant'Andrea non può trovare accoglimento. Né tale danno può essere ricondotto alla costituzione in giudizio, in relazione alla quale soccorre la condanna alle spese pronunciata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 3.000,00

(tremila/00) a favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)